

Titolo: RIDUZIONE DI TARIFFA – LEGGE 26/04/89 N. 155	pubbl	B: 12.89
Art. 14 – quater Legge 11/02/94 n. 109		
Delibera del Consiglio: 25.03.02	In vigore dal:	25.03.02
	Sostituisce:	01.03.90 (B:12.89 - B:12.91 - B:13.01)

87A-3 - Revisione: Ing. F. Zigiotta

QUESTA SCHEDA SI APPLICA SOLTANTO PER PRESTAZIONI RELATIVE AD OPERE PUBBLICHE

1. MASSIMA RIDUZIONE TARIFFARIA

In deroga a quanto stabilito dalla legge 5.5.76, n. 340, in applicazione dell'art. 12 bis della Legge 26.04.89, n. 155 sulla Finanza Pubblica che così recita:

*“Per le prestazioni rese dai professionisti allo Stato ed agli Enti Pubblici relativamente alla realizzazione di opere pubbliche o comunque di interesse pubblico, il cui onere è in tutto o in parte a carico dello Stato o degli altri Enti Pubblici, la **riduzione dei minimi** di tariffa non può superare il 20 per cento”*

e in applicazione dell'art. 14-quater della L. 11 febbraio 1994, n. 109 “Legge quadro in materia di lavori pubblici”, nelle offerte economiche dei bandi di gara di pubbliche amministrazioni e nei relativi contratti d’incarico professionale è possibile la riduzione tariffaria massima del 20% sugli importi a percentuale e a discrezione.

I compensi accessori determinati ai sensi dell'art. 3 del D. Min. Giustizia 4 Aprile 2001 (Nuova Tariffazione per opere pubbliche), facendo parte della tariffa professionale, sono anch'essi soggetti alla stessa disciplina.

La riduzione non risulta invece applicabile per gli importi a vacazione fissati dal D.M. 03.09.97, n. 417.

Esempio:

a) Prestazioni a percentuale	€
1.000,00	
b) Compensi accessori	€
300,00	
c) Prestazioni a discrezione	€
<u>500,00</u>	
Sommano	€
1.800,00	
Massima riduzione di tariffa applicabile: 20%	- €
<u>360,00</u>	
	€
1.440,00	
d) Importi a vacazione	
n. 10 h di ingegnere x € 56,81	= €

568,10

OFFERTA ECONOMICA COMPATIBILE

€

2.008,10